REGOLAMENTO (CEE) N. 3152/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune spazzole, pennelli e oggetti da spazzolificio, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per talune spazzole, pennelli e oggetti da spazzolificio, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 800 000 ECU ; che in data 17 novembre 1982 l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Corea del Sud, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione ; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 29 novembre 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità per i seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
96.01 B ex III (codici Nimexe : 96.01-41 ; 49 ; 91 ; 92 ; 94 ; 96)	Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare, e simili ; spazzole e pennelli per la toletta personale ; scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe ; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.